

**Circolare della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche**  
**8 novembre 2017, n. 25157**  
**Controlli straordinari a seguito di eventi sismici**  
**Aggiornamento procedura art. 6.2.3 FCEM (rev. nov. 2017)**

---

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici  
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche  
**Circolare 8 novembre 2017, n. 25157**  
**Controlli straordinari a seguito di eventi sismici**  
**Aggiornamento procedura art. 6.2.3 FCEM (rev. nov. 2017)**

*Agli Uffici territoriali della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche e, p.c.*

- *Al Capo del Dipartimento della Protezione Civile - ROMA*
- *Al Capo del Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - SEDE*
- *A tutte le Divisioni - SEDE*

La nota n. SDI/3536 dell'1/7/2002 disciplina i controlli straordinari che i Gestori delle dighe sono tenuti ad effettuare a seguito di eventi sismici. L'esperienza maturata in occasione dei terremoti avvenuti nei circa quindici anni trascorsi ha consentito di accertare che la procedura vigente è caratterizzata da un elevato margine di prudenza in relazione ai criteri di attivazione dei controlli.

È stato pertanto predisposto un aggiornamento della procedura dei controlli straordinari, recependo i più recenti progressi scientifici sulla pericolosità e sulla vulnerabilità sismica delle dighe. La procedura aggiornata permette di trarre vantaggio, per le dighe che ne sono dotate, dei dati raccolti da sistemi di monitoraggio sismico.

La nuova procedura introduce due Livelli di controllo, diversificati per le dighe ubicate in area epicentrale e per quelle, lontane dall'epicentro, dove il livello di scuotimento è inferiore. I criteri di attivazione dei controlli sono stati rivisti, definendoli in funzione dell'accelerazione massima registrata al sito. In mancanza di dati registrati, è stata introdotta una procedura semplificata per valutare l'accelerazione massima al sito sulla base della magnitudo M e della distanza epicentrale R.

Il documento allegato descrive in dettaglio i Livelli di controllo e i corrispondenti criteri di attivazione, illustrando le motivazioni delle scelte operate anche alla luce delle indicazioni di enti ed istituti internazionali (Appendice I). È stata condotta una verifica della procedura con riferimento ai principali terremoti avvenuti a partire dal 2009 (Appendice II). L'Appendice III riporta il testo di modifica del FCEM (art.6.2.3), che sostituisce quello diramato con la citata nota SDI/3536. Detta Appendice III dovrà essere notificata da codesti Uffici ai Concessionari, alle Prefetture e alle Protezioni Civili regionali e delle Province autonome.

La nuova procedura sarà in vigore a partire dal 31 Marzo 2018.

La Divisione 2, che legge per conoscenza, vorrà implementare la nuova procedura di controllo nei sistemi informativi in uso alla Direzione (Banca Dati).

*Il Direttore Generale: SEGNALINI*

ALLEGATO:

(Aggiornamento procedura art. 6.2.3 del F.C.E.M.)